

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 05/11/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto n. ***252, stipulato in data 08/01/2014, e l'altro con delegazione di pagamento n. ***562, stipulato in data 30/09/2013, estinti anticipatamente rispettivamente a dicembre e a novembre 2017, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio pro rata temporis, delle commissioni e oneri assicurativi non maturati per la somma complessiva di € 5.658,07, al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, così specificata:
- per il contratto n. ***252, la somma di € 2.316,18 a titolo di commissioni accessorie e di mediazione e di costi assicurativi non maturati, nonché € 102,13 a titolo di commissione di estinzione anticipata;
- per il contratto n. ***562, la somma di € 3.108,66, a titolo di commissioni accessorie, di mediazione ed oneri assicurativi non maturati, nonché € 131,10 a titolo di commissione di estinzione anticipata;
- la refusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00;
- le spese di procedura;
- gli interessi legali dal reclamo.

Costituitosi, l'Intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo per entrambi i contratti:

- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);
- la natura *up front* delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto; richiama sul punto, anche la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" contenuta nell'Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;
- quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni; che la sentenza Lexitor concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente;
- relativamente agli oneri assicurativi, per il contratto n.***252, l'avvenuto rimborso, da parte della Compagnia di Assicurazione, dell'importo complessivo di € 337,46; per il contratto n. ***562 l'avvenuto rimborso, da parte della Compagnia di Assicurazione, dell'importo complessivo di € 521,49 relativamente al premio rischio impiego, nonché l'avvenuto rimborso del premio rischio vita da parte dello stesso intermediario, sulla base di quanto comunicato dalla Compagnia, calcolato secondo le Condizioni Generali di Assicurazione;
- la legittimità dell'addebito a titolo di commissione di estinzione; fa presente, inoltre, che tale commissione rappresenta un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato dagli adempimenti che indubitabilmente insorgono a carico della banca per porre termine al rapporto di finanziamento;
- l'infondatezza della domanda di refusione delle spese di assistenza legale.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva.*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*
- *Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*
- *Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Fatte queste premesse, con riferimento ai contratti di finanziamento in oggetto ed alla documentazione in atti, il Collegio - in linea con il richiamato orientamento - ritiene che per entrambi alle Commissioni dovute alla mandataria per il perfezionamento del

finanziamento (lettera A, del modulo SECCI) deve riconoscersi natura *up-front*, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Quanto al criterio di rimborso, il Collegio rileva che dovrà avvenire secondo il criterio della curva degli interessi.

Parimenti *up-front* devono giudicarsi le provvigioni contrattualmente previste per l'intermediario del credito (nella specie un agente in attività finanziaria), in quanto pur in mancanza di una descrizione contrattuale delle attività remunerate attraverso tale voce di costo (lettera C, modulo SECCI), essendo stati i contratti stipulati nel 2014 e 2013, deve tenersi conto del disposto dell'art. 128 quater del TUB, che descrive le attività dell'agente in attività finanziaria come attività chiaramente *up-front* in quanto propedeutiche alla concessione del finanziamento. Anche in questo caso il rimborso dovrà avvenire secondo il criterio della curva degli interessi.

Il Collegio ritiene, invece, che abbiano natura senz'altro *recurring* le commissioni mandataria per la gestione del finanziamento (lett. B), in quanto remunerative di attività relative alla gestione del prestito e che, pertanto, esse siano rimborsabili per la quota non maturata a seguito della estinzione anticipata del finanziamento secondo il criterio proporzionale lineare (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 8810/20). Tali ultime commissioni risultano essere state già rimborsate per entrambi i contratti.

Il Collegio rileva, inoltre, che anche gli oneri assicurativi (ramo vita e ramo impiego), aventi natura *recurring*, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, sono stati già rimborsati sulla base del criterio contrattuale delle CGA in atti e che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto e sottoscritto.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte, tenendo conto dei rimborsi già effettuati, secondo i prospetti che seguono:

- con riferimento al contratto n. ***252

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,15%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,03%

▼		restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
commissione lett. A	(up front)	€ 408,00	€ 244,80 ○	€ 159,24 ● ○			€ 159,24
commissione lett. B	(recurring)	€ 408,00	€ 244,80 ●	€ 159,24 ○ ○		€ 244,80	€ 0,00
provvigioni lett. C	(up front)	€ 2.448,00	€ 1.468,80 ○	€ 955,44 ● ○			€ 955,44
	(recurring)		€ 0,00 ●	€ 0,00 ○ ○			€ 0,00
oneri assicurativi premio v	(recurring)	€ 293,96	€ 176,38 ○	€ 114,73 ○ ●		€ 113,11	rimborsati
oneri assicurativi premio ir	(recurring)	€ 710,34	€ 426,20 ○	€ 277,24 ○ ●		€ 224,35	rimborsati
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti **€ 1.114,68**



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 21090 del 25 novembre 2020

- con riferimento al contratto n. *** 562

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	6,35%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,11%

r/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	commissione lett. A (up front)	€ 532,80	€ 315,24	€ 203,04			€ 203,04
☐	commissione lett. B (recurring)	€ 532,80	€ 315,24	€ 203,04		€ 315,24	€ 0,00
☐	provvigioni lett. C (up front)	€ 2.930,40	€ 1.733,82	€ 1.116,71			€ 1.116,71
☐	(recurring)						€ 0,00
☐	oneri assicurativi premio v (recurring)	€ 347,65	€ 205,69	€ 132,48		€ 170,83	rimborsati
☐	oneri assicurativi premio ir (recurring)	€ 1.443,22	€ 853,91	€ 549,98		€ 521,49	rimborsati
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.319,75
interessi legali							si

Con riferimento alla commissione per l'estinzione anticipata, addebitata per € 102,13 in relazione al contratto n. ***252 e per € 131,10 in relazione al contratto n. *** 562, il Collegio rileva che - come si evince dai conteggi estintivi - tali voci sono pari all'1% del debito residuo ed osserva che la stessa non è dovuta "se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro", nel caso di specie, tale importo risulta superiore alla soglia.

Pertanto, in linea con la recente decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento secondo cui "la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione..." e con le recenti pronunce dell'Arbitro (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 8621/20), il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento la relativa domanda di rimborso.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richiesti.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.434,43, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS